

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al contraente il presente modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Il dipendente _____ (cognome nome) opera all'interno dei locali di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

Intermediario principale per il quale è svolta l'attività	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
Numero di iscrizione RUI	D000027034
Data di iscrizione RUI	01 febbraio 2007
Sezione RUI	D – Banche, Intermediari Finanziari, SIM, Poste Italiane Divisione Servizi di Banco Posta
Sede Legale	Piazza del Popolo, 15 – 12038 Savigliano CN
Recapito telefonico:	Tel: 0172/2031
Indirizzo Internet:	Sito Internet: www.bancacrs.it
Posta elettronica:	Posta elettronica: info@bancacrs.it
Posta elettronica certificata:	Posta elettronica PEC: segreteria.bancacrs@legalmail.it
Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta	IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. agisce in nome e per conto della seguente compagnia di assicurazione:

ARCA VITA S.P.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interessi

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa indica che:

- non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 199-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- la consulenza fornita è di natura obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
- la consulenza fornita non è su base indipendente;
- non fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi
- distribuisce contratti in assenza di vincoli di esclusiva che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese di assicurazione. L'impresa con cui la banca ha altri rapporti d'affari è GAMALIFE COMPHANIA DE SEGUROS;
- l'informativa sulle informazioni oggettive sul prodotto, le caratteristiche come la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice della Assicurazioni private;
- le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui all'art. 185 del Codice della Assicurazioni Private;

SEZIONE V

Informazioni relative alle remunerazioni

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa indica che:

- percepisce un compenso sotto forma di combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compensi, compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- l'informativa sugli importi relativi a costi e oneri è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice della Assicurazioni private.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento dei premi ammessi sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro per ciascun contratto.

SEZIONE VII
Informazioni sugli argomenti di tutela del contraente

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo scritto a:

- Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. - Ufficio Reclami – Piazza del Popolo 15 12038 Savigliano (CN); reclami@bancacrs.it
- All'impresa di assicurazione secondo le modalità descritte nel DIP aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo o nel sito internet dell'impresa di assicurazione. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), ha la possibilità di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- All'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it)

Il Contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei D aggiuntivi.

Dichiaro che mi è stata consegnata l'informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento Ivass n.40/2018

☐

autorizzo all'invio della documentazione precontrattuale via e-mail: _____

Data _____

Firma _____

Informativa in tema di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193 (di seguito la “Legge”), che ha introdotto il cosiddetto “**diritto all’oblio oncologico**”.

- Per **diritto all’oblio oncologico** deve intendersi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, compresi **la stipula o il rinnovo di contratti** relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e **assicurativi**.
- La Legge intende riconoscere il diritto all’oblio a coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche con l’obiettivo di **prevenire le discriminazioni** e tutelarne i relativi diritti, assicurando la **parità di trattamento** dell’ex paziente oncologico, in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dal Piano europeo di lotta contro il cancro e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
- La Legge prevede che, al momento della **stipula o successivamente, nonché del rinnovo di contratti** relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e **assicurativi**, non possono essere richieste informazioni – se suscettibili di influenzarne condizioni e termini – relative allo stato di salute della persona fisica (di seguito “soggetto interessato”) riguardanti **patologie oncologiche** da cui **sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di :**
 - **dieci anni** se la patologia è insorta dopo il compimento del ventunesimo anno di età;
 - **cinque anni** se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

In data **24 aprile 2024** è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero della Salute contenente la tabella sotto riportata delle patologie oncologiche per le quali i **suddetti termini vengono ridotti**:

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	> 21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	> 21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

- Le informazioni di cui sopra non possono essere **acquisite neanche da fonti diverse** dal soggetto interessato e, qualora **già in possesso** dell’Impresa o dell’Intermediario, **non possono essere** utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
- In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo dei contratti, le **Imprese** e gli **Intermediari** sono tenute a **fornire informazioni** adeguate circa i diritti di cui sopra.
- Al fine di evitare che, trascorsi i termini sopra indicati, le informazioni sulle patologie oncologiche già precedentemente fornite dal soggetto interessato possano essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio, la Legge riconosce il **diritto alla cancellazione delle informazioni** già acquisite dall’Impresa o dall’Intermediario. A tal fine, il soggetto interessato deve inviare all’istituto di credito e/o all’**impresa di assicurazione** tramite raccomandata A/R o PEC, la certificazione rilasciata in base alle disposizioni attuative di cui al Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, n. 177.
- Nei casi sopra indicati, non possono essere applicati **limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti** diversi a quelli previsti per la generalità dei contraenti, né imposte **visite mediche di controllo o accertamenti sanitari**.

Il Contraente, qualora fosse soggetto diverso dall’assicurato o fossero presenti più assicurati, si impegna a consegnare agli Assicurati la presente Informativa.